



Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.


L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile, legalmente convocato con avviso n. 44938 del 28.4.2016, per le ore 10.00, si è riunito in L'Aquila, nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubeis", sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10,25 il Consiglio comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, Avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, Avv. Carlo Pirozzolo.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	NO	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	NO	20	MASCIOCCO Giustino	SI
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	NO	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	NO	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	SI	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	SI
9	DE PAOLIS Tonino	SI	26	PICCININI Alessandro	NO
10	DI CESARE Ettore	SI	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	SI	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	NO
17	LIRIS Guido Quintino	SI		Totali	23

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, il consigliere non appartenente alla C.E., Gamal Bouchaib, il Vice Sindaco Nicola Trifuoggi, gli Assessori Emanuela Di Giovambattista, Emanuela Iorio, Giovanni Cocciantè, Mancini Pierluigi, Fabio Pelini.

Successivamente intervenuto l'assessore Maurizio Capri.



Comune dell'Aquila

Si dà atto della presenza in aula dei dirigenti comunali: avv. Ilda Coluzzi, arch. Enrica De Paulis, ing. Lucio Nardis, dott.ssa Angela Spera, avv. Dania Aniceti, arch. Chiara Santoro, avv. Paola Giuliani, dott. Fabrizio Giannangeli, avv. Domenico De Nardis.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti (n.23) è tale da rendere valida la seduta ordinaria di prima convocazione che è pubblica.

Entrano i consiglieri Daniele, Sindaco, Padovani, Placidi (n. 27).

Entrano i consiglieri Tinari, Bernardi, Piccinini (n. 30).

Escono i consiglieri Tinari, Padovani, Masciocco (n. 27).

Entra il consigliere Colonna (n. 28).

Esce il consigliere De Matteis ed entra il consigliere Masciocco (n. 28).

Il presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto ex n. 8 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: *Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.*

Il provvedimento è illustrato dall'assessore Cocciantè.

Esce il consigliere Colonna (n. 27).

Sull'argomento si apre una discussione cui partecipano nell'ordine e nei termini come risultanti dal resoconto che si allega i consiglieri Di Cesare, Palumbo, Ferella, D'Eramo.

Effettua la dichiarazione di voto il consigliere Di Cesare.

Escono i consiglieri Imprudente e Daniele (n. 25).

Il presidente, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si trascrive:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 dello scorso 24 agosto, è stata disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015-2017 con funzione autorizzatoria, della Relazione Previsionale e Programmatica, dei relativi allegati ex lege ed infine del Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9, D.Lgs. n. 118/2011 smi, con funzione conoscitiva;
- Con deliberazione dell'Esecutivo dell'Ente n. 320 del successivo 11 settembre, si è disposta l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo esercizio finanziario 2015;
- Al fine di assicurare la continuità gestionale nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati ex lege, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dello scorso 8 gennaio, si è disposto di formulare specifico atto di indirizzo in favore dei dirigenti dell'Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza previsti nel Bilancio Pluriennale 2015-2017, annualità 2016 ed alla effettuazione dei pagamenti, da parte di ciascun Dirigente, entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre 2015 e degli stanziamenti di competenza del medesimo esercizio 2016, al netto degli impegni già assunti e del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;

ATTESO CHE

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due



Comune dell'Aquila

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. ...";

- Sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle censite con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO ALTRESÌ CHE


- Ai sensi delle previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 8 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011, e dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, come successivamente modificato ed integrato con l'art. 4, comma 5, D.L. n. 16/2012, convertito con la Legge n. 44/2012, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Il menzionato art. 13, del D.L. n. 201/2011 smi, ai commi 6 e 7, fissa allo 0,76% l'aliquota di base dell'IMU e allo 0,4 % quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni, in sede di adozione delle relative deliberazioni, di aumentare o di diminuire l'aliquota di base sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali e quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;

RAVVISATO AL RIGUARDO CHE

- A norma del comma 677, della ridetta Legge 147/2013, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 16/2014, convertito con modificazioni con Legge 68/2014, nel determinare le aliquote IMU e quelle relative alla TASI, l'Ente Locale è tenuto in ogni caso al rispetto del vincolo in base al quale, la somma delle aliquote di detti tributi, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

RIPORTATO CHE

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 8 settembre 2014, modificato da ultimo giusta deliberazione consiliare n. 75 del 30 luglio 2015, questo Ente Locale ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC;
- Con deliberazione consiliare n. 82 sempre in data 30 luglio 2015, sono state determinate le aliquote IMU per la medesima annualità 2015, come di seguito dettagliatamente riportato:
 - 0,37 per cento per abitazione principale e relative pertinenze ;
 - 0,56 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell'OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II° nonché a collaterali di II° e ciò, in ottemperanza a quanto in tal senso stabilito dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 122/2012, subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data di



Comune dell'Aquila

acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare de qua;

- 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1 e da D1 a D9;
 - 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;
- Con la medesima deliberazione è stata inoltre confermata la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista ex lege nell'importo di euro 200,00, spettante per i soli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

EVIDENZIATO CHE


- In base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che le relative deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando che in caso di mancata approvazione entro detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RIPORTATO CHE

- Il comma 5-octies, dell'art. 4, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, nell'inserire il comma 1-bis, all'articolo 6, del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77/2009 smi, ha previsto che *"I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi"*;

RIPORTATO INOLTRE CHE

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), reca importanti novità in materia di Imposta Municipale Propria, con particolare riferimento alla relativa imponibilità per ciò che concerne gli immobili concessi in comodato, i terreni agricoli e quelli montani, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quelli situati all'estero ed a canone concordato, recando infine il regime fiscale dei cosiddetti "imbullonati";
- Per quanto nello specifico riguarda il comodato, la richiamata Legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 10, lett. a), nel modificare il comma 2, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
- La successiva lettera b), nell'introdurre la lettera 0a) al medesimo art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari non di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come abitazione principale, sulla scorta dei seguenti requisiti, da attestare mediante la ordinaria dichiarazione IMU:



Comune dell'Aquila


- il comodante deve risiedere nello stesso comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato;
- Le lettere c) e d), del ridetto art. 1, della Legge di Stabilità 2016, abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016;
- Nello specifico, la lettera c) interviene sul comma 5, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707, della Legge di Stabilità 2014, fermo restando che il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;
- La successiva lettera d), abroga infine l'art.13, comma 8-bis, del ridetto D.L. 201/2011, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
- La susseguente lettera e), anticipa da ultimo dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della relativa pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale, definendo il termine del 14 ottobre come "perentorio", atteso che la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

RIPORTATO ALTRESÌ CHE

- Il comma 13, dell'art. 1, Legge n. 208/2015, ripristina, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, estendendo tra l'altro l'esenzione IMU ai terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- L'ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis, dell'art. 1, del D.L. 4/2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015;

RIPORTATO ANCORA CHE

- Il successivo comma 15, nell'integrare il citato articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 smi, prevede la non applicabilità dell'IMU agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, estendendo detta previsione anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- In base a quanto stabilito dal susseguente comma 16, che sostituisce il comma 15-bis, dell'articolo 19, del ridetto D.L. 201/2011 smi, l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ed alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella



Comune dell'Aquila

misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Sempre a mente delle disposizioni di cui al medesimo comma 16, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RIPORTATO INFINE CHE

- Per ciò che concerne gli immobili cosiddetti “imbullonati”, il comma 21, del ridetto art. 1, stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”*;
- In tal senso, i successivi commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale, e che in particolare il comma 22 stabilisce che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA, mentre il comma 23, limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento di IMU e TASI;
- Il successivo comma 53, nell'integrare il contenuto dell'articolo 13, del ridetto D.L. n. 201/2011 smi, dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

RAVVISATO IN MERITO CHE

- A mente delle disposizioni di cui al comma 26, della ridetta legge di stabilità, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RILEVATO CHE

- In considerazione della sensibile riduzione subita dai trasferimenti erariali riconosciuti all'Ente Locale per l'annualità 2016, nonché della spesa corrente prevista per la medesima annualità, a fronte invece del minor gettito IMU connesso alla esenzione di cui al richiamato art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, nel prendere atto delle disposizioni recate dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di IMU, per la cui applicazione il comma 17, dell'art. 1, della stessa Legge 208/2015, prevede specifiche compensazioni, appare necessario provvedere alla riconferma delle relative aliquote di imposta per il corrente esercizio, riconfermando per il resto le detrazioni previste per il 2015, in quanto compatibili con le disposizioni di cui sopra;

SOTTOLINEATA



Comune dell'Aquila



- La necessita di eseguire, sia pur alla luce delle rilevanti disposizioni introdotte in materia di IMU dalla Legge di Stabilità 2016, una puntuale previsione del gettito connesso all'applicazione dell'imposta per la corrente annualità e ciò ancor più in virtù della entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

RITENUTO

- Per le ragioni che precedono e nel prendere atto delle importanti disposizioni in materia di IMU recate dalla Legge di Stabilità 2016 e di cui in premessa, di provvedere alla fissazione delle relative aliquote e detrazioni per l'annualità 2016, in quanto compatibili con le norme de quibus;

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;


Sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;

VISTI

- Le Leggi n. 208/2015 e n. 296/2006;
- I D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011, D.L. n. 16/2012, convertito con L. 44/2012, D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014 e D.L. n. 47/2014, convertito con la Legge n. 80/2014 e smi;
- I D.Lgs. n. 23/2011, n. 267/2000 smi e n. 446/1997;
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86/2014 smi, n. 96/2014, n. 75/2015 e n. 82/2015;
- La delibera n. 158 del 22.04.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Risorse Finanziarie e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dal responsabile del servizio come risultante dalla scheda che si allega;
- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.4.2016 prot, 44376 allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 29.04.2016 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,



Comune dell'Aquila

- Di prendere atto delle disposizioni in materia di Imposta Municipale Unica recate dall'art. 1, commi dal 10 al 53, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come meglio specificato in premessa, per la cui applicazione il comma 17, dell'art. 1, della stessa Legge 208/2015, prevede specifiche compensazioni a beneficio dell'Ente Locale, già in sede di quantificazione del Fondo di Solidarietà spettante per la corrente annualità;
- Di riconfermare le aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2016, come di seguito riportate, e ciò in considerazione della sensibile riduzione subita dai trasferimenti erariali riconosciuti all'Ente Locale per la corrente annualità, a fronte invece del minor gettito IMU connesso alla esenzione di cui all'art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012:
 - 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
 - 0,56 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi dell'OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I e II grado, nonché a collaterali di II grado e ciò subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data di acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare de qua;
 - 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1 e da D1 a D9;
 - 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;
- Di riconfermare, anche per l'annualità 2016, l'importo di € 200,00 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- Di dare atto che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Di dare atto inoltre che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che, a mente di quanto disposto dal comma 2, nono periodo, dell'art. 13, del D.L. 201/2011 smi, come modificato dall'art. 1, comma 15, della Legge 208/2015, l'imposta municipale propria non si applica:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, *ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
 - b) ... omissis ...;
- Di riconfermare al 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello d'imposta, il termine ultimo ai fini della presentazione, a pena di decadenza, delle dichiarazioni di parte dei



Comune dell'Aquila

contribuenti interessati ad usufruire delle aliquote IMU ridotte, da rendersi sulla modulistica predisposta dal Servizio Tributi;

- Di dare mandato al Settore Risorse Finanziarie, all'adozione degli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, disponendone nel contempo la trasmissione alla Segreteria Generale ed allo stesso Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato riconosciuto e proclamato dal presidente:

consiglieri presenti e votanti n. 25

voti favorevoli n. 18 (Cialente, Benedetti, Bernardi, Cimoroni, De Paolis, Di Nicola, Durante, Giorgi, Ianni, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Palumbo, Perilli, Placidi, Salem, Santilli, Spacca).

voti contrari n. 7 (D'Eramo, Di Cesare, Ferella, Liris, Mancini, Piccinini, Ludovici).

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto contrario dei consiglieri D'Eramo, Di Cesare, Ferella, Liris, Mancini, Piccinini, l'astensione del consigliere Ludovici e n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano così come il presidente riconosce e proclama

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, TUEL.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE
(avv. Carlo Benedetti)




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 33 del 30/4/16

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Comune dell'Aquila

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/4/16

Oggetto: *Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.*

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

L'Aquila, 22 aprile 2016

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

L'Aquila, 22 aprile 2016

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C. n. 33 del 30/4/16

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Città dell'Aquila

Prot n° 0044376 del 27/04/2016


INTERNA

Al Settore Affari Generali e Istituzionali

- Ufficio Consiglio Comunale -

In allegato si trasmette il parere richiesto sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

Il Presidente del Collegio



COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016".

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 43940 del 26.04.2016;
- Vista la delibera di G.C. n. 158 del 22.04.2016 e relativi allegati;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Vista la proposta di deliberazione consiliare n. provvisorio 20 del 26.04.2016


Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016".

L'Aquila 27 aprile 2016

Bruna Battista

Roberto Cutracci

Claudio Broccolini



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is the most legible, appearing to be 'B. Battista'. The second signature is more cursive and less legible. The third signature is also cursive and less legible.